

contributo  
unificato



ORIGINALE

2015  
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

\*ESECUZIONE  
FORZATA

R.G.N. [redacted]/2008

Cron. [redacted]

Rep. [redacted]

Ud. [redacted]/2014

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME' - Rel. Presidente -  
Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -  
Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -  
Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -  
Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso [redacted]-2008 proposto da:

[redacted], elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 45, presso lo studio  
dell'avvocato FIORENTINI STEFANO, che la rappresenta e  
difende giusta procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

2014

**contro**

[redacted] in persona dell'Avv.  
MATTEO MANDO', elettivamente domiciliata in ROMA,  
PIAZZA BORGHESE 3, presso lo studio dell'avvocato  
CALANDRELLI VALENTINO, che la rappresenta e difende

A

### Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 marzo 2008 il tribunale di Bergamo – sezione distaccata di Treviglio – ha accolto l'opposizione proposta da \_\_\_\_\_ avverso l'esecuzione presso terzi iniziata da \_\_\_\_\_ a seguito di notifica di precetto per il pagamento della somma di € 17.854,94 notificato il 1° marzo 2007 e di pignoramento in data 9 maggio 2007. Qualificata l'opposizione - con la quale è stato dedotto che il credito azionato era stato estinto mediante pagamento effettuato con assegno circolare ricevuto dalla creditrice in data 26 marzo 2007 - come opposizione ex art. 615 c.p.c., il tribunale, ritenuta pacifica la circostanza del pagamento, ha inoltre osservato che : a) non erano dovute le somme richieste per ulteriori costi e spese relativi ad altra procedura esecutiva per lo stesso credito promossa presso il tribunale di Milano, sezione distaccata di Cassano d'Adda, con pignoramento presso terzi notificato il 20 marzo 2007, conclusasi negativamente, perché in caso di esito negativo dell'esecuzione le spese debbono essere liquidate dal competente giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 95 e 632 c.p.c. e non possono essere "autoliquidate" dal creditore precedente; anzi la formulazione della relativa pretesa costituiva violazione del dovere di correttezza del creditore e violazione di precetti deontologici da parte del difensore che imponeva la trasmissione degli atti al competente consiglio dell'Ordine; b) quanto agli interessi maturati tra la data di notifica del precetto (1° marzo 2007) e la data del pagamento (assegno emesso il 15 marzo e ricevuto dal creditore il 26 marzo 2007), pari a una somma compresa tra 12 e 21 €, a parte che si trattava di importo oggettivamente simbolico, comunque, in ossequio ai principi di correttezza e proporzionalità, non si giustificava l'avvio di una procedura esecutiva per il pagamento dell'intero credito, di cui il creditore avrebbe dovuto dare atto nel corso della procedura; c) la pretesa relativa al pagamento delle spese di notifica del precetto, al diritto di disamina della *relata*, al c.a.p. e all'iva, formulata solo nelle conclusioni del procedimento di opposizione all'esecuzione, oltre ad essere sfornita di prova, non essendo stato prodotto l'atto di precetto, doveva essere formulata con il precetto stesso, per consentire al debitore di prenderne cognizione e in adempimento del divieto di frazionabilità del credito e di aggravamento della posizione del debitore con una pluralità di azioni esecutive per lo stesso credito.

Il ricorrente \_\_\_\_\_ ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi ai quali resiste \_\_\_\_\_

### Motivi della decisione

1. Il primo motivo censura la qualificazione giuridica dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sostenendosi che l'atto con il quale si deduca l'integrale estinzione del debito, anche se oggettivamente l'estinzione sarebbe solo parziale, dovrebbe essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi ovvero, non essendo certamente estinto il credito per interessi maturati tra notifica del precetto e consegna dell'assegno circolare recante l'intera somma dovuta, come controversia ex art. 512 c.p.c. ovvero sulla riduzione del pignoramento. Inoltre la ricorrente critica con lo stesso motivo l'accoglimento dell'opposizione anche relativamente ai costi della notifica del precetto e ai diritti di esame della *relata*, oltre agli accessori, basata sulla rilevata mancanza di prova della pretesa per omessa produzione dell'atto di precetto, mentre il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accedere direttamente al fascicolo dell'esecuzione nel quale doveva essere contenuto tale atto, dovendosi in caso contrario dichiarare la nullità o l'improcedibilità dell'intera procedura.

Il motivo è infondato.

Correttamente il tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, ha accolto l'opposizione in ordine a tale credito rilevando che all'udienza del 20 giugno 2007, fissata per raccogliere la dichiarazione del terzo pignorato, la creditrice aveva dichiarato di aver ricevuto il 27 marzo il pagamento, con assegno circolare, dell'intero credito riportato nel precetto stesso.

Quanto alle ulteriori somme richieste dalla creditrice appare altresì corretta l'affermazione del tribunale secondo la quale le spese di notifica del precetto e quelle di disamina della *relata*, pari rispettivamente ad € 6,05 e ad € 16,00 oltre a IVA e CAP, essendo determinabili anteriormente alla notifica stessa, dovevano essere indicate in precetto e non richieste nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di opposizione all'esecuzione.

L'accoglimento dell'opposizione, relativamente al credito per interessi sul capitale per il periodo tra la notifica del precetto (1° marzo 2007) e la spedizione (15 marzo 2007) ovvero la ricezione dell'assegno circolare (pari rispettivamente ad € 12,71 o 21,68) con il quale la debitrice ha saldato il suo debito, è stato invece motivato col rilievo che si tratta di un importo oggettivamente simbolico e comunque tale da non giustificare un'esecuzione intrapresa per un importo di oltre diciassettemila euro. La prima argomentazione è condivisibile e, stante il suo carattere logicamente e giuridicamente assorbente, giustifica il rigetto del ricorso.

L'interesse a proporre l'azione esecutiva, infatti, quando abbia ad oggetto un credito di natura esclusivamente patrimoniale, nemmeno indirettamente connesso ad interessi giuridicamente protetti di natura non economica, non diversamente dall'interesse che deve sorreggere l'azione di cognizione, non può ricevere tutela giuridica se l'entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse stesso. Per tale ragione neppure appare fondato il sospetto che la lettura dell'art. 100 c.p.c. che la Corte ritiene di condividere si ponga in violazione dell'art. 24 Cost., che, tutelando il diritto di azione, non esclude certamente che la legge possa richiedere, nelle controversie meramente patrimoniali, che per giustificare l'accesso al giudice il valore economico della pretesa debba superare una soglia minima di rilevanza, innanzi tutto economica e, quindi, anche giuridica. Poiché la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statale limitata ben può la legge, esplicitamente o implicitamente, limitare il ricorso al giudice per far valere pretese di natura meramente patrimoniale, tenendo anche conto che il numero delle azioni giudiziarie non può non influire, stante la limitatezza delle risorse disponibili, sulla durata ragionevole dei giudizi, che è bene protetto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della CEDU (come interpretato dalla Corte di Strasburgo e quindi comprensivo non solo della fase del giudizio di cognizione ma anche i connessi procedimenti esecutivi, dovendo la ragionevolezza valutarsi all'intero periodo intercorrente dalla data di proposizione del giudizio di cognizione a quella dell'effettivo soddisfacimento della pretesa).

D'altra parte è noto che nella giurisprudenza di questa Corte è da tempo utilizzata la nozione di abuso del processo. In tal senso sono di grande rilievo le argomentazioni con le quali le sezioni unite (sentenza n. 23726 del 2007) nell'affermare che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo ha giustificato tale principio con il richiamo a due principi: a) la regola di correttezza e buona fede, che specifica all'interno del rapporto obbligatorio la necessità di soddisfare gli "inderogabili doveri di solidarietà", il cui adempimento è richiesto dall'art. 2 Cost., regola che viene violata quando il

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese con € 1.785,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile il 24 aprile 2014.

Il presidente est.

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 3 MAR 2015

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA